

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 gennaio 2018 presso sede dell'Onbsi in Roma alla Via dei Mille, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo avviata ai sensi della legge 223/91.

Sono presenti le sotto elencate parti:

per la Società CO. SAR. SZ PICCIRELLI BARBARA (x GIOSSA DELEORA)

per le segreterie Nazionali della FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTRASPORTI

PREMESSO CHE

in data 28 marzo 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e' stato sottoscritto un verbale di accordo nel quale il Miur si impegnava al fine di avviare alla definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori e le lavoratrici ex Lsu e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole;

in data 8 marzo 2016, nonché il 04.11.2016, il Governo a Palazzo Chigi ha confermato la prosecuzione del programma "Scuole Belle" sino alla data del 30 novembre 2016 e successive proroghe;

con d.l. 50 del 24/04/2017 si è confermata la prosecuzione dei servizi di pulizia ed attività di decoro fino al mese di giugno 2019.

Allo stato attuale il MIUR, le istituzioni scolastiche, le aziende e le OO. SS. si stanno incontrando al fine di definire le attività da erogare fino alla data del mese di giugno 2019.

Nelle more di tale procedura nonché dell'attività di assegnazione delle risorse economiche inerente al progetto suddivise per lotto, a fronte del ritardo con cui le risorse saranno destinate agli Istituti Scolastici, così da permettere l'avvio dei lavori, la suddetta impresa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, per complessive5.....unità secondo la distribuzione territoriale di cui alle comunicazioni che si intendono integralmente richiamate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Fondo Integrazione Salariale

Le parti hanno condiviso di evitare il ricorso alla riduzione del personale giudicando più rispondente all'esigenza di far fronte ai ritardi negli stanziamenti alle scuole l'utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Pertanto l'azienda farà ricorso allo strumento del FIS in particolare all'Assegno di solidarietà, al fine di evitare il licenziamento collettivo, per il periodo dal 22 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018 e comunque non oltre l'avvio dei nuovi lavori qualora lo stesso intervenisse prima del termine prefissato, per un numero massimo di lavoratori pari a 5 come da elenco allegato (All. A).

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

Decorrenza e durata

Le Parti convengono di fissare il termine iniziale di decorrenza dell'assegno di solidarietà alla data del 22 gennaio 2018 e il termine finale della solidarietà è fissato al 28.02.2018

Il CCNL applicato è il Contratto Collettivo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Riduzione ed articolazione dell'orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, per i lavoratori full time, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dalla società.

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro è definita nella misura media 60%, così come da tabella allegata (all.B) nel rispetto dell'art. 6 comma 4 decreto ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso fra loro:

- Giornate intere di sospensione dell'attività distribuite;
- all'interno del mese;
- concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese;
- all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro
- Rotazione tra tutti i lavoratori coinvolti ed utilizzo omogeneo delle riduzioni di orario

Deroghe all'orario concordato

Le Parti, convengono che la società, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possono modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Indennità di FIS

Così come previsto dalla normativa in materia l'impresa provvederà all'anticipazione della relativa indennità di Fondo di Integrazione Salariali alle normali scadenze retributive. L'azienda è responsabile di aver effettuato le verifiche relative alla congruità dei fondi per la copertura del FIS;

Interventi aziendali per favorire l'occupazione

Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2018 per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

Ed inoltre le parti per ottemperare alle finalità di quanto previsto dagli accordi governativi, che qui si intendono integralmente richiamati concordano di ricorrere alla collocazione in mobilità in via esclusiva secondo il criterio della non opposizione al licenziamento, individuando, in via prioritaria, i lavoratori secondo la maturazione dei requisiti previsti per il trattamento di quiescenza, avuto riguardo a tal fine all'intera platea degli esuberanti così come dichiarati nell'avvio della procedura.



A tal riguardo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori potrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2018 per definire con specifico accordo i criteri, le modalità e le condizioni per l'esodo dei lavoratori.

Nel periodo di vigenza del presente accordo l'azienda su richiesta delle OO.SS. territoriali o nazionali, si incontrerà per un confronto relativo alle modalità attuative degli strumenti e delle condizioni previste nel presente accordo.

Con il presente accordo le parti si danno atto di aver concluso con esito positivo, la procedura di cui agli art 4 e 24 della L. 223/91, e ritengono, altresì, sanate eventuali irregolarità, carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti alla comunicazione di avvio e di altri passaggi procedurali, ai sensi degli effetti dell'art.1, comma 45, della L.92/2012.

Letto confermato e sottoscritto

La società Bolzano Iud

Giovanni Dalo' per la FILCAMS CGIL

Davide Guarini per la FISASCAT CISL

Marco Verzari per la UILTRASPORTI

AZIENDA	REGIONE	PROVINCIA	NUMERO LAVORATORI	TOTALE ORE DI LAVORO SETTIMANALI	PERCENTUALE RIDUZIONE ORARIA	ORE MESE FIS 22-01-18 al 28- 02-18
Co.Sar.Se.	Sardegna	OR	5	165,00	60,00%	594,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]